

Prot. 11418 del 11/07/19

C.F. 92039090532

STATUTO

**RONDA DELLA CARITA' E DELLA SOLIDARIETA' Organizzazione di
Volontariato (ODV)**

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

E' costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, una associazione avente la seguente denominazione: "La Ronda della Carità e della Solidarietà ODV", da ora in avanti denominata "Associazione", con sede legale nel Comune di Grosseto in via De Amicis n. 11 con durata illimitata.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri Associati o delle persone aderenti agli enti associati:

A) assistere e confortare l'emarginazione ovunque questa si manifesti, fornire beni di prima necessità e prestare soccorso morale a chiunque si trovi nel bisogno.

B) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;

C) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

D) distribuzione su strada di alimenti, vestiario, sacchi a pelo a senza fissa dimora, singolo o a famiglie od a chiunque ne faccia richiesta o risulta in evidente stato di necessità; reperimento di vestiario, coperte o altro e di generi alimentari invenduti giornalieri, od a lunga conservazione da bar,

**ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
LA RONDA DELLA CARITA'
E DELLA SOLIDARIETA' (ODV)**
Sede: Via De Amicis, 11 - 58100 GROSSETO
C.F. 92039090532

[Signature]



ristoranti, rosticcerie, supermercati o altro genere di negozi, nonché da privati, al fine della distribuzione a singoli o famiglie in stato di bisogno;

E) gestione e organizzazione di magazzino con vestiario, coperte, sacchi a pelo e ogni genere di materiale che possa servire per caldo o freddo, come tende, roulotte ecc., gestione di magazzino con alimenti conservati o freschi;

F) gestione ed organizzazione di ricoveri/dormitori per senza fissa dimora od in favore di chiunque ne faccia richiesta purché in evidente stato di necessità;

G) gestione ed organizzazione di magazzini di alimenti freschi a breve scadenza, per la distribuzione a chiunque si trovi in evidente stato di necessità.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di Amministrazione.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli Associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge, cioè a numero 7 membri.

Possono aderire all'Associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come Associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda che dovrà contenere:

1. l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;



2. la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato anche per le vie brevi (messaggio telefonico) e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di Associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

Gli Associati hanno il diritto di:

1. eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
2. esaminare i libri sociali;
3. essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
4. frequentare i locali dell'associazione;
5. partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
6. concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
7. essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
8. prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Gli Associati hanno l'obbligo di:

1. rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
2. svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
3. versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di Associato si perde per morte, recesso od esclusione.

Il Consiglio Direttivo può disporre l'esclusione dell'Associato, dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato, nei seguenti casi:

gravi inosservanza agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure per danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, oppure:

nei confronti di colui che abbia tenuto comportamenti o avuto espressioni non rispettosi dello stato dei beneficiari della attività dell'associazione, o abbia avuto espressioni o comportamenti di stampo razzista, xenofobo, antisemita, omofobo o comunque discriminatorio, offensivo o lesivo della dignità umana e per mancato pagamento della quota di iscrizione all'Associazione entro sei mesi dalla scadenza indicata dall'assemblea.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

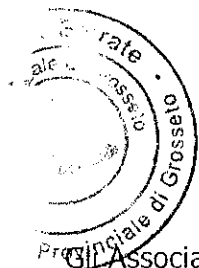
L'Associato può sempre recedere dall'Associazione.

Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.



Gli Associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6

(Organi)

Sono organi dell'associazione:

1. l'Assemblea;
2. il Consiglio direttivo;
3. il Presidente.

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 7

(Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 1 mese nel libro degli associati.

Ogni Associato ha diritto ad un voto.

Ciascun Associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro Associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Un Associato può rappresentare sino ad un massimo di numero 3 Associati.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 7 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli Associati oppure tramite messaggio WhatsApp al numero di telefono degli Associati oppure via email.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto di cassa.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.



L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

1. nomina e revoca i componenti degli organi associativi;
2. approva il rendiconto di cassa;
3. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
4. delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
5. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
6. delibera lo scioglimento;
7. delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
8. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del rendiconto e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli Associati.

ART. 8

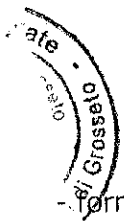
(Organo di amministrazione)

E' Organo di amministrazione il Consiglio Direttivo. Esso opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;



- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il rendiconto di cassa e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli Associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli Associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;

L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 5, nominati dall'Assemblea per la durata di 3 anni e sono rieleggibili per 3 mandati.

Tutti gli Amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri Associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice Civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli Amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

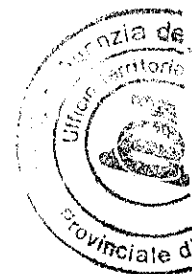
ART. 9

(Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, per decisione dell'Assemblea con



la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Presidente può essere sostituito da uno qualsiasi dei componenti il Consiglio Direttivo di volta in volta delegato.

ART. 10

(Patrimonio)

Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 11

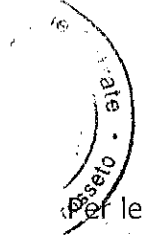
(Divieto di distribuzione degli utili)

Ai fini di cui al precedente art. 12, l'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri Associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 12

(Risorse economiche)

L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

 Per le attività di interesse generale prestate, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

ART. 13

(Rendiconto)

L'Associazione deve redigere il rendiconto per cassa annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

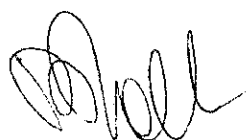
ART. 14

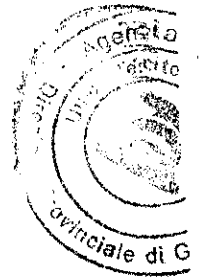
(Libri)

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

1. libro degli Associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
2. registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale e dei volontari che prestano la loro attività in modo occasionale
3. libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
4. libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;

Gli Associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità con richiesta da presentare al Presidente dell'Associazione con una richiesta scritta.





ART. 15

(Volontari)

I Volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei Volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai Volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai Volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

I Volontari devono essere durante il loro servizio almeno in due.

ART. 16

(Lavoratori)

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

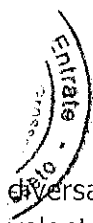
In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei Volontari.

ART. 17

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo¹ dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva

¹



diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore², o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 18

(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Luca Sentinella

Alm



VERSATI € presente REG.TO A GROSSETO
IN DATA 11/11/2010 IL
C/O AL N. 1797 MOD. 3

Anna Maria GIULIANO (*)

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale Alessio Cecchi

Giuliano

AA
ODV

Verbale dell'assemblea della Ronda della Carità e della Solidarietà

in seconda convocazione del 3 luglio 2019

Sono presenti personalmente:

MIRKO SANTICCIOLI, PAOLA TAMANTI, CINZIA TAMANTI, RITA LEPRI, PAQUALINO CASABURI, FRANCESCO BASVILLE, CLAUDIO PASTORELLI, CHIARA VITIELLO, GIANLUCA GIUSTINI, DANIELE MALPEZZI,

sono presenti per delega:

MONICA LANDINI, LORENZO DIDI, ANNA POLI, per delega a Cinzia Tamanti,

MARGARET CALABRIA, MARCO BORGOGNONI per delega Mirko Santiccioli,

MASSIMO TAMANTI, MATTEO PASTORELLI per delega Claudio Pastorelli.

COMUNE DI GROSSETO	
ARCHIVIO GENERALE N°	11418
11 LUG 2019	
CAT. I	CL. 15 FASC.

l'assemblea elegge come segretario Paola Tamanti e come Presidente Mirko Santiccioli.

il Presidente verifica la regolare costituzione dell'assemblea in seconda convocazione con la presenza di n. 17 associati su n. 23 e attua deliberare dell'ordine del giorno:

- 1) modifiche allo statuto per adeguamento al decreto legs.vo n. 117/2017.
- 2) varie ed eventuali.

Il Presidente dà lettura del nuovo statuto, che dopo ampia discussione viene approvato con il voto di tutti i presenti.

Il nuovo statuto è approvato all'unanimità. l'Assemblea delega il Presidente a compiere ogni attività di carattere amministrativo e quanto altro necessario per adeguare lo statuto alla vigenti disposizioni di legge.

Non essendoci altro da deliberare, l'assemblea viene sciolta alle ore 23.00.

Il Presidente

Mirko Santiccioli

IL Segretario

Paola Tamanti

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
LA RONDA DELLA CARITA'
E DELLA SOLIDARIETA' (onlus) (ODV)
Sede: Via De Amicis, 11 - 58100 GROSSETO
C.F. 92039090532